



Rivista N°: 2/2023

DATA PUBBLICAZIONE: 12/06/2023

AUTORE: Andrea Molfetta*

L'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI OLTRE LA RIFORMA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE**

THE INTEREST OF FUTURE GENERATIONS BEYOND THE REFORM OF ARTICLES 9 AND 41 OF THE CONSTITUTION

Sommario: 1. Le perplessità (ingiustificate) sulla riforma degli articoli 9 e 41 Cost. – 2. L'interesse alle future generazioni nel pensiero giuridico e filosofico contemporaneo. – 3. Le generazioni future tra diritto soggettivo e interesse: alcune riflessioni. – 4. L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: un monito. – 5. Un nuovo "super principio costituzionale"? Brevi considerazioni conclusive.

1. Le perplessità (ingiustificate) sulla riforma degli articoli 9 e 41 Cost.

La costituzionalizzazione della tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi¹ – senza tralasciare la riserva di legge statale a difesa del regno animale² – costituisce certamente un

* Dottorando in "Diritto e Scienze Umane" presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

** Il presente contributo costituisce una rielaborazione dell'intervento reso al seminario *Ambiente e salute: le prospettive di tutela alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022*, organizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria, il 20 gennaio 2023, nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Diritto e Scienze Umane".

¹ Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 sono stati modificati gli articoli 9 e 41 Cost. Con particolare riguardo al primo, ai due originari commi ne è stato aggiunto un terzo, che recita: «[La Repubblica] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Inoltre, l'art. 41, ai commi 2 e 3, Cost. è stato così modificato: «[L'iniziativa economica privata] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*».

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e *ambientali*».

² Per un maggiore approfondimento di questo profilo si segnala D. Russo, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n.1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 3/2022. Non si possono sottacere, tuttavia, i dubbi espressi da attenta dottrina circa l'inopportunità di inserire, tra i Principi fondamentali, una riserva di legge statale; vedasi, sul punto, M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, 1/2022, 134 ss.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

novum nel panorama giuridico italiano³, non in quello internazionale⁴. Quantunque l'ambiente fosse già stato oggetto di salvaguardia giuridica per effetto di pregevole giurisprudenza costituzionale⁵, prima della legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1⁶ mancava, all'interno della Carta e fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. s), un esplicito richiamo al medesimo nella sua accezione di *bene vitale*, di «[...] ben[e] ritenut[o] necessari[o] per rispondere alle esigenze fondamentali del vivere quotidiano»⁷. In tale prospettiva, si coglie l'ontologica interrelazione, di cui si dirà oltre, che cinge diritto alla salute – l'unico, in Costituzione, ad essere qualificato come “fondamentale” (ex art. 32, comma 1, Cost.) – e protezione ambientale⁸.

E, come sottolineato da alcuni autori in replica ai dubbi sulla necessità di detta operazione⁹, «sebbene non certo essenziale e indefettibile, la revisione in oggetto sembra infatti quantomeno opportuna», soprattutto se si considera che «[...] la consacrazione di un valore costituzionale, assai meritoriamente riconosciuto per la via giurisprudenziale, sarebbe apparsa

³ In realtà, numerose proposte di revisione costituzionale, tese a salvaguardare il valore ambientale, erano state avanzate a partire dal 2001 come risposta alla modifica del titolo V della Costituzione (ad opera della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Vedasi, in particolare, D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi.it*, 14/2020, 313, nota 2.

⁴ A tal proposito, occorre evidenziare che la tutela dell'ambiente, quantomeno in ambito internazionale, ha origini risalenti. Già nel 1902, infatti, viene sottoscritta a Parigi la *Convenzione sugli uccelli utili all'agricoltura*; pochi anni dopo, nel 1911, Gran Bretagna, Giappone e Russia firmano la *Convenzione sulla preservazione e protezione delle foche da pelliccia nell'Oceano Pacifico del Nord*. Si veda, in particolare, B. POZZO, *Voce Tutela dell'ambiente (Dir. Intern.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, Milano, Giuffrè, 2010, 1158 ss., e Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.; una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, 110 ss.

⁵ Un'antesignana della protezione ambientale nella giurisprudenza costituzionale italiana è inoppugnabilmente rappresentata dalla pronuncia n. 167/1987, cui hanno fatto seguito le sentenze nn. 210/1987, 641/1987, 127/1990, 67/1992, 378/2007, 164/2009, 85/2013, 210/2016, 198/2018, 118/2019. Utile, per una essenziale ricostruzione, M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 6/2019, 103 ss. Vedasi anche R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti Supreme e Salute*, 2/2019, 305 ss.

⁶ Recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. Segnatamente, sulla revisione dell'art. 41 Cost., si rimanda a M. Benvenuti, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 59 ss.

⁷ B. VIMERCATI, *Il diritto ai beni vitali*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2/2016, 3.

⁸ Un aspetto, questo, già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale del secolo scorso. Nella richiamata pronuncia n. 641/1987, la Corte arrivò a sostenere che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto». Utile, sul punto, B. CARAVITA, A. MORRONE, *L'ambiente e i suoi confini*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2016, 43 ss.

⁹ Tra le molteplici critiche mosse alla già menzionata revisione, degna di nota – in questo frangente – pare quella che evidenzia il carattere pleonastico della stessa, essendo il fattore ambientale già tutelato da un grumo di giurisprudenza costituzionale susseguitasi nel tempo. Cfr. T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 3-4, secondo cui «[...] l'ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente, a parte l'esplicitazione all'art. 117 già ricordata, attraverso un'interpretazione evolutiva dell'attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio “in combinato disposto” con l'art. 32 sulla tutela della salute. Come spiegò mezzo secolo fa Alberto Predieri e come ha pienamente riconosciuto, da molti anni, la giurisprudenza prima di cassazione e poi soprattutto costituzionale».

[...] incompleta in assenza di una sua espressa e testuale canonizzazione...»¹⁰. A ben vedere, il Parlamento altro non avrebbe fatto se non «[...] cristallizzare l'interpretazione alla quale la Corte si è costantemente ispirata in oltre trent'anni di sua costante giurisprudenza»¹¹, limitandosi ad accordare formale riconoscimento a quanto già acquisito nella cd. *living Constitution*¹².

Ma v'è altro: bisogna rammentare che quello giudiziale è, *ab origine*, un diritto pretorio, casistico, sovente contraddittorio, e dunque non idoneo – in un sistema di *civil law* quale è il nostro – a dispiegare la medesima efficacia che, *per contra*, connota una disposizione costituzionale, ancor più se ricompresa tra i primi 12 articoli della Carta¹³.

Allo stesso modo, occorre sin d'ora scongiurare le perplessità avanzate da quella parte della letteratura giuridica che ha accusato il legislatore costituzionale di essere stato portatore di una condotta deleteria, nella misura in cui lo stesso, per la prima volta nella storia repubblicana, ha “messo mano” ai *Principi fondamentali*, ossia a quel plesso di canoni e valori fondanti la Repubblica che una sentenza della Corte costituzionale – nella specie, la n. 1146/1988¹⁴ – aveva qualificato, a detta di tale corrente di pensiero, come dogmaticamente intangibili¹⁵.

Ebbene, ad un'analisi minuziosa, la richiamata pronuncia sembra dire altro, qualcosa di diverso rispetto a ciò che si potrebbe ricavare *prima facie*. Invero, i giudici delle leggi si sono sì espressi nel senso di circoscrivere l'ambito di intervento del revisore, ma secondo una differente chiave interpretativa: in quest'ottica, sembrerebbe possibile apportare emendamenti *non solum* alle disposizioni che non siano portatrici di “valori alti”, *sed etiam* a quelle accoglienti

¹⁰ Così D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, cit., 124. Dello stesso tenore gli interventi, sui profili costituzionali della riforma, di M. CECCHETTI e R. BIFULCO al convegno *Ambiente e Costituzione: tra diritti intergenerazionali e abuso del processo*, Università degli Studi di Trieste, 28 novembre 2022.

¹¹ *Ut supra*, 127.

¹² Cfr. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 143.

¹³ Lo ricorda molto bene R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022, 2 ss.

¹⁴ Al punto 2.1 del *Considerato in diritto* si legge, difatti, che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

¹⁵ Cfr. T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, cit., 2-3. Di questo avviso sembrerebbe L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in *Federalismi.it*, 4/2021, 191; l'A., infatti, sostiene che «nel quadro della strategia ora in voga delle revisioni “puntuali”, la suddetta riforma merita di essere attentamente valutata in quanto incide su principi fondamentali. Come è noto, a partire dalla formalizzazione del principio nella sentenza della Corte costituzionale n. 1146 del 1988, la revisione costituzionale non è un potere illimitato in quanto le leggi di revisione e le leggi costituzionali, oltre ad essere soggette al limite espresso dell'art. 139 Cost., non possono violare o intaccare “l'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione repubblicana” (e che tali valori sono riconducibili ai principi supremi e alla garanzia dei diritti inalienabili della persona umana)». Particolarmente cauta anche la posizione di F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2, laddove «si dubita del fatto che possano modificarsi i Principi fondamentali posti alla base dell'intero testo costituzionale. Certo, quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione, ma certamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 9 in tutti questi anni ha reso inevitabile un'azione volta a riformare lo stesso articolo piuttosto che trovare altre soluzioni, forse meno preoccupanti».

i principi supremi dell'ordinamento giuridico¹⁶. Tuttavia, in tale seconda ipotesi, l'attività interpolativa non può e non deve estendersi sino al punto di violarne o mutarne il nucleo essenziale, e ciò evidentemente in ragione della rilevanza teoretica e pratica che detti capisaldi rivestono nella nostra democrazia.

Ed è proprio in questo valico – che vede su un versante l'opportunità di adattare la Carta alle sfide poste dal presente e dall'avvenire, sull'altro il divieto di sovvertire le fondamenta della Costituzione repubblicana – che si inserisce la recente riforma degli articoli 9 e 41 Cost.¹⁷. D'altra parte, anche limitandosi ad un'analisi del mero tenore letterale, la menzionata giurisprudenza non ha stabilito un divieto assoluto di modifica, giacché – se l'intenzione fosse stata quella – si sarebbe certamente ricorso a formulazioni più nitide e pregnanti, che non consentissero alcuna reticenza interpretativa su tale delicata circostanza.

In via residuale, si segnala poi come taluni autorevoli giuristi, ancorché sostanzialmente favorevoli alla riforma in oggetto, abbiano ammesso che, nell'occasione, si sia persa l'opportunità di approntare una revisione analitica e compiuta, che tenesse conto degli strumenti e delle modalità – a disposizione del legislatore ordinario e delle amministrazioni – per la concreta realizzazione della tutela ambientale quale politica pubblica¹⁸. A fronte di tale critica, quantunque di difficile confutazione, si potrebbe comunque eccepire che un'analoga soluzione avrebbe eccessivamente “appesantito” il *corpus* degli stessi Principi fondamentali, che, al contrario, si caratterizza e si apprezza proprio per la sua essenzialità testuale e per l'esteso potere evocativo.

Dunque, sull'*an* e sul *quomodo* della modifica, quanto meno in linea generale, *nulla quaestio*.

2. L'interesse *alle* future generazioni nel pensiero giuridico e filosofico contemporaneo

La volontà di modifica – concretizzatasi, in sede di approvazione parlamentare, con un'ampia maggioranza, andata ben oltre i due terzi previsti dall'art. 138, comma 3, Cost.¹⁹ – affonda le proprie radici nella constatazione del carattere mutevole della società, che deve adattarsi alle esigenze e ai bisogni collettivi *medio tempore* emersi; lo stesso diritto, che per

¹⁶ Si rileva, poi, come una asettica assimilazione dei *Principi fondamentali*, di cui agli artt. 1-12 Cost., con i *principi supremi dell'ordinamento*, cui si riferisce la richiamata sent. n. 1146/1988, costituisca un'aporia. Si veda, sul punto, M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 142, secondo il quale «[...] deve considerarsi decisamente erronea una qualunque operazione di assimilazione volta a far coincidere, *sic et simpliciter*, le disposizioni sui “principi fondamentali” di cui agli artt. 1-12 della Costituzione con i “principi supremi” evocati nella richiamata pronuncia dal Giudice delle leggi...».

¹⁷ Del medesimo pensiero, M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 142-143, e R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 3, secondo il quale «non è scritto [...] da nessuna parte che i principi fondamentali non possano essere adeguati ai mutamenti del tempo. Neanche la sent. 1146/1988 giunge a tanto...».

¹⁸ Di questo avviso, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2021, 312 ss.

¹⁹ Sull'*iter* di approvazione della riforma, tra i tanti, M. LADU, *Oltre l'intangibilità dei principi fondamentali: la revisione “silenziosa” dell'art. 9 Cost.*, in *Federalismi.it*, 1/2023, 39 ss. (in particolare 48-50).

definizione fiorisce laddove risieda un complesso sociale²⁰, è chiamato a mutare e adeguarsi al trascorrere del tempo²¹. In effetti, «l'efficienza di un sistema giuridico [...] si valuta anche in ragione della sua capacità di recepire le nuove istanze individuali e sociali e di dare loro un'adeguata veste giuridica. Si potrebbe quindi osservare che rientra nelle normali funzioni regolatrici del diritto la considerazione della tutela delle generazioni future...»²².

Si tratta di una riflessione, questa, che trova ulteriore rinvigorismento nel celeberrimo *Discorso sulla Costituzione italiana*, pronunciato nel 1955 da Calamandrei: «[...] vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: lo lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno, in questa macchina, rimetterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere quelle promesse, la propria responsabilità...»²³. Pertanto, «nessuna legge, nessuna Costituzione [...] è così sacra da non poter essere cambiata. Poiché ogni generazione è indipendente da quella che la precede, ognuna può impiegare come meglio crede, durante il proprio "usufrutto", i beni di questo mondo e, fra questi, le leggi e le Costituzioni»²⁴.

E, risalendo nella Storia, già la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1793, all'art. 28, sanciva che «un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future». Il medesimo divieto, a onor del vero, era già stato proposto da T. Jefferson, all'epoca della *Convenzione di Philadelphia* (1787), per negare che una generazione dovesse riscattare i debiti contratti da quella precedente²⁵.

Quantunque sembrino dichiarazioni di libertà di ciascuna generazione rispetto a oneri intertemporali, a ben guardare tali affermazioni presuppongono l'idea di un vincolo costituzionale "rovesciato", cioè di ogni generazione rispetto a quelle successive²⁶. Allo stato, infatti, non è più possibile assumere atteggiamenti egoistici e posticipanti l'adozione di politiche atte a

²⁰ Celeberrima, in questo senso, la locuzione latina *Ubi societas, ibi ius*, per cui dove esiste una società civile, là vi è il diritto. D'altra parte, non si può negare la veridicità della formula inversa (*Ubi ius, ibi societas*). Si rimanda agli studi di S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983. Lo stesso autorevole giurista ha sottolineato che «l'istituzione da cui derivano le norme giuridiche conferisce a queste ultime una effettiva e obiettiva persistenza oltre il momento in cui in esse si concreta la volontà che le pone. È proprio in questa persistenza che si rivela la funzione e, quindi, l'essenza del diritto»; vedasi S. ROMANO, *Diritto (funzione del)*, in ID., *Frammenti di un Dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983, 85.

²¹ Per un'analisi del rapporto tra tempo e diritto, vedasi A. LONGO, *Tempo, interpretazione, Costituzione*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

²² Imprescindibile, sul tema della responsabilità intergenerazionale, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, 19.

²³ La versione integrale del presente discorso può essere consultata in P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 2015.

²⁴ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, 53.

²⁵ Al contrario, J. Madison ammetteva che gli obblighi finanziari potessero trasmettersi da una generazione all'altra; per una ricostruzione del dibattito, utile S. HOLMES, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino, Einaudi, 1996, 171 ss., e a R. BIFULCO, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista AIC*, 2/2012, 1 ss.

²⁶ Così A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, 343-344. Un limite esplicito al "libero arbitrio" delle singole generazioni, per esempio, è sancito all'art. 97 Cost., così come modificato dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Il riferimento, naturalmente, va a quel principio di sostenibilità del debito pubblico, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a omaggiare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea.

salvaguardare le esigenze di chi non ha voce²⁷, destinate altrimenti a soccombere alla «furia del presente»²⁸. È proprio questa la grande sfida che le odierne democrazie sono tenute a fronteggiare: stante la necessità di rinnovare periodicamente i mandati elettivi, occorre essere previdenti nell'adottare scelte di medio-lungo periodo, con la consapevolezza che le azioni di oggi si riverbereranno sui giorni a venire²⁹.

Come insegnato da tempo, difatti, costituirebbe «[...] un errore formulare gli articoli della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell'immediato avvenire [...]. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope. Cerchiamo dunque di esaminare i problemi costituzionali con spirito lungimirante...»³⁰. E proprio le Carte costituzionali del secondo dopoguerra, come ha sottolineato pregevole dottrina, «aspirano all'*eternità ordinamentale*», ambiscono, cioè, a «[...] plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più a lungo possibile»³¹.

Va rimarcato, quindi, come la locuzione «anche nell'interesse delle future generazioni» (di cui al novellato art. 9, comma 3, Cost.) non costituisca affatto clausola vuota³², ancor meno se si tiene conto della circostanza che, da qualche anno a questa parte, nella conduzione della ricerca scientifica si registra una sorta di trasmutazione metodologica, un «passaggio dall'antropocentrismo del diritto all'antropocentrismo del dovere»³³, anche in ragione delle incombenze che gravano sui presenti per la salvaguardia di coloro che verranno a essere. Si parla, in proposito, di *responsabilità intergenerazionale*, da intendersi quale plesso di «[...] possibili forme di tutela giuridica, azionabili dagli uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini ancora non esistenti»³⁴.

Emerge, in altri termini, l'esigenza di un maggiore accorgimento – scevro di eccessi paternalistici³⁵ – verso la dimensione diacronica, parimenti non suscettibile di disgiunzione,

²⁷ Non è un caso che il piano di rilancio promosso dall'Unione Europea per sostenere le economie degli Stati membri messe a dura prova dall'emergenza sanitaria di SARS-CoV-2 sia stato denominato *Next Generation EU*.

²⁸ U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 2014, 177.

²⁹ Cfr. I.A. NICOTRA, *Le tendenze della produzione normativa alla luce di pandemia, crisi economica, guerra e cambiamento climatico*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2022, 889.

³⁰ Si rinvia alle osservazioni di P. CALAMANDREI sollevate nella seduta dell'Assemblea costituente del 4 marzo 1947 e rinvenibili in *nascitacostituzione.it*.

³¹ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, 1.

³² Critica, con riguardo al richiamo alle generazioni future, considerato troppo ambiguo e antropocentrico, la posizione di F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, cit., 4.

³³ P. PANTALONE, *Ringraziamenti e presentazione del tema*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppo, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Modena, STEM Mucchi Editore, 2021, 12.

³⁴ La definizione è ripresa da R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 15.

³⁵ Si rimanda alle considerazioni di V. VELLUZZI, *Introduzione alla I Sessione: «I doveri intergenerazionali nel sistema filosofico, giuridico ed economico: un dialogo disciplinare»*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppo, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, cit., 16-17. L'A., richiamando il filosofo Herbert Hart, ritiene che si debba individuare un "contenuto minimo" della responsabilità verso le generazioni future, in grado di assicurare l'adempimento del *dovere intergenerazionale* senza eccedere nell'adempimento dei *doveri intergenerazionali*.

per l'ontologico rapporto di causalità³⁶, da quel terreno di "eterno presente" che sino a poco tempo addietro ha primeggiato nella valutazione giuridica.

In verità, l'attenzione della politica *alle* generazioni future non è vicenda di recente affioramento³⁷ e, ciononostante, se si escludono alcuni riferimenti "di principio" elaborati in materia, relativamente poche sono state le concrete estrinsecazioni di detto profilo (e i relativi studi accademici).

Si pensi, senza pretesa di esaustività, al preambolo dello *Statuto delle Nazioni Unite*³⁸, dal quale si evince il proponimento dei popoli (si badi, non degli Stati, a sottolineare l'elemento personalistico) di «salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di [quella] generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità...»; un tentativo, purtroppo, parzialmente disatteso con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ancora, l'art. 4 della *Convenzione relativa alla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale*³⁹ ha imposto ai Paesi aderenti «[...] l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale...», un precetto cui ha fatto seguito, ampliandone la portata, la *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*. Anche in tal ultima fattispecie, invero, l'esigenza di adottare un similare atto normativo deve ricercarsi nella preoccupazione «per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio, [atteso che], in questo stadio della storia, l'esistenza stessa dell'umanità e il suo ambiente sono minacciati...»⁴⁰.

Pare utile, poi, richiamare la *Dichiarazione Universale delle Responsabilità dell'Uomo*, anch'essa del 1997⁴¹; in particolare, l'art. 7 dispone che «ogni persona è infinitamente preziosa e deve essere protetta incondizionatamente. Anche gli animali e l'ambiente naturale richiedono protezione. Ogni persona ha la responsabilità di proteggere l'aria, l'acqua ed il suolo per la protezione di chi vive oggi e per le future generazioni».

Infine, non è possibile trascurare, ai fini di una sommaria disamina, il preambolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (cd. *Carta di Nizza*), nella parte in cui si legge che «il godimento [dei] diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

³⁶ Si rimanda alle osservazioni di H. JONAS, *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, Torino, Einaudi, 2000.

³⁷ Alcuni riferimenti espliciti alle generazioni future sono rinvenibili già nella *Costituzione degli Stati Uniti d'America* del 1787; nel preambolo, infatti, si legge: «Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di formare una più completa unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla comune difesa, promuovere il benessere generale e assicurare i benefici della libertà per noi e per i nostri posteri, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione...». Si pensi, ancora, alla già menzionata *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1793.

³⁸ Il testo è disponibile, in traduzione italiana, su miur.gov.it.

³⁹ Il testo della richiamata Convenzione, sottoscritta a Parigi nel 1972 nell'ambito della 17a sessione della Conferenza Generale UNESCO, può essere consultato in unesco.beniculturali.it.

⁴⁰ La Dichiarazione in oggetto, adottata dalla Conferenza Generale UNESCO il 12 novembre 1997 a Parigi, è disponibile in unesco.org.

⁴¹ Il testo della *Dichiarazione Universale delle Responsabilità dell'Uomo*, proposta nel 1997 dall'*InterAction Council of Former Heads of State and Government* – un'organizzazione internazionale indipendente accorpante gli statisti che hanno ricoperto le più alte cariche nei Paesi di appartenenza –, è consultabile su interactioncouncil.org.

In verità, le proclamazioni appena esaminate, ancorché rilevanti ai fini di una configurazione sovranazionale ed internazionale della responsabilità intergenerazionale, non hanno trovato piena attuazione in termini di concreto limite alle determinazioni dei singoli Paesi aderenti, vuoi perché i documenti che le contengono sono privi di valore giuridico vincolante, vuoi poiché, se l'hanno, risultano manchevoli di un precipuo apparato sanzionatorio⁴². Come anticipato, si tratta perlopiù di rilievi filosofici e morali, di disposizioni di carattere programmatico, utili nella forma, meno nella sostanza⁴³.

Da quanto si è fin qui descritto è possibile evincere come l'analisi della responsabilità intertemporale, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, sia stata perlopiù al centro della riflessione teoretica che non di quella giuridica, ed è in un settore particolare – quello ambientale, per l'appunto – che la tutela dei posteri ha cominciato a delinearsi.

Ciò risulta ulteriormente confermato dalla constatazione per cui nella letteratura pubblicistica dedicata alla tematica della responsabilità verso le generazioni future è difficile ritrovare quella ricchezza esplorativa che, invece, ha contraddistinto per lungo tempo il dibattito morale⁴⁴. Tant'è che uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno *de quo*, sebbene non il primo ad interessarsene⁴⁵, fu proprio un filosofo, che ebbe l'ardire (e il merito) di mettere a sistema due coefficienti apparentemente remoti, per un verso la problematica ambientale, per altro i doveri di accortezza che dovrebbero gravare sui presenti. Nelle sue opere più celebri⁴⁶, infatti, il tedesco Hans Jonas tenta di dimostrare come i mutamenti introdotti dalla moderna tecnologia abbiano imposto anche un ripensamento dei presupposti su cui si fondava la riflessione etica tradizionale, che non reputava la Natura oggetto della responsabilità dell'uomo, limitandosi peraltro al mero apprezzamento della dimensione presente (un'etica *hic et nunc*, per così dire).

Con l'avvento della *téchne*, invece, la biosfera diventa parte integrante del dominio dell'*homo faber*, con evidenti ripercussioni in termini doveristici; al riguardo, «nessun'etica precedente doveva tener conto della condizione globale della vita umana e del futuro più remoto, perfino della sopravvivenza della specie. Il fatto che ora questi costituiscono quesiti di fondo, esige, in breve, una nuova concezione dei diritti e dei doveri...»⁴⁷.

⁴² Come sottolinea T. GROPPÌ, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 1/2016, 48, «[...] l'inserimento di clausole esplicite nelle costituzioni nazionali [...] non è da considerare influente, stante la limitata forza giuridica vincolante del diritto internazionale. Questo infatti si traduce sovente in strumenti di *soft law* e, comunque, anche quando opera attraverso trattati, incontra rilevanti problemi di effettività, anche perché non è assistito da adeguate garanzie giurisdizionali a livello internazionale, come dimostrano le vicende successive alla Conferenza di Rio del 1992 e il sostanziale fallimento del tentativo di fronteggiare, attraverso convenzioni internazionali, le questioni del cambiamento climatico e della biodiversità».

⁴³ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 80 ss.

⁴⁴ Per una esaustiva ricostruzione delle teorie etiche e morali contemporanee vedasi, in particolare, G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Bruxelles, Mincione Edizioni, 2021. Utile anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 42 ss.

⁴⁵ I primi studi filosofici sulla responsabilità intergenerazionale sono antecedenti a Jonas; basti pensare a J. NARVESON, *Utilitarianism and new generations*, in *Mind*, 76/1967, 62-72, e, soprattutto, a J. RAWLS, *A theory of justice*, Belknap Press of Harvard University Press, 1971. Sulle osservazioni di quest'ultimo vedasi anche T. ANDINA, *Il dovere di essere transgenerazionali*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, cit., 21 ss.

⁴⁶ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1993. Parimenti degno di rilievo H. JONAS, *Tecnologia e responsabilità. Riflessioni sui nuovi compiti dell'etica*, in ID., *Dalla fede antica all'uomo tecnologico. Saggi filosofici*, Bologna, Il Mulino, 1991, 42-63.

⁴⁷ H. JONAS, *Tecnologia e responsabilità. Riflessioni sui nuovi compiti dell'etica*, cit., 50.

In altri termini, «il nuovo imperativo chiama in causa una coerenza diversa; non quella dell'atto con sé stesso, ma quella dei suoi effetti ultimi con la permanenza dell'agire umano in futuro [...]. Questo aggiunge al calcolo morale un aspetto *temporale* che era del tutto assente dall'operazione logica immediata dell'imperativo kantiano...»⁴⁸.

Come è possibile comprendere, il pensiero di Jonas costituisce un caposaldo nell'irto percorso teso all'affermazione (etica e giuridica) di una qualche forma di consapevolezza verso le generazioni future – o, per meglio dire, di un *principio responsabilità* – e purtuttavia plurime sono state le argomentazioni accentuative l'infondatezza di una simile ricostruzione teorica.

Per sommi capi⁴⁹, è possibile qui richiamare la tesi secondo cui costituirebbe un errore preoccuparsi eccessivamente per gli uomini a venire e i loro interessi poiché gli stessi sarebbero salvaguardati dalla provvidenza divina ovvero – secondo la definizione che ne diede Hegel – dall'*astuzia della ragione* (o ancora, evocando Adam Smith, da una *mano invisibile*).

Altri, pur ammettendo l'esistenza di prerogative delle generazioni future, ritengono che le medesime debbano cedere a fronte di quelle dei presenti perché "condizionali", cioè subordinate alla soddisfazione di tal ultimi.

Secondo una terza argomentazione, non sarebbero prospettabili obblighi a favore di quanti al momento non esistono a causa dell'incapacità, per chi vive, di provare empatia nei loro confronti; tale affermazione, in realtà, può essere prontamente confutata se si contempla, nella categoria, i discendenti diretti⁵⁰, ovvero se si considera che non sono inusuali azioni altruistiche per senso del dovere⁵¹.

E, ancora, è stata sostenuta la non configurabilità di diritti futuri in ragione dell'impossibilità di conoscere, aprioristicamente, i desideri delle prossime generazioni, rilevando poi come i costi ai quali le stesse dovrebbero far fronte sarebbero comunque maggiori a quelli cui sottostanno le generazioni correnti. Anche su questo fronte, alcune osservazioni paiono doverose: come è stato scritto, il nodo si scioglie distinguendo tra i fini cui tenderanno dette generazioni e i mezzi strumentali al loro raggiungimento. Se è vero che non è possibile conoscere aprioristicamente le preferenze e i desideri intrinseci degli individui che abiteranno il nostro pianeta, possiamo comunque ragionevolmente supporre che i medesimi necessiteranno di «[...] certe cose fondamentali» e che «vi sono buone ragioni per ritenere che beni strumentali

⁴⁸ Ut supra, 55. E come sottolinea A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2/2008, 169 ss., «è solo in società molto avanzate – a noi vicine nel tempo (moderne/contemporanee) e organizzate sul piano giuridico-politico attraverso Costituzioni liberaldemocratiche e personaliste – che l'*amore del prossimo* si evolve in *amore del lontano*...».

⁴⁹ Per un approfondimento delle argomentazioni qui accennate si rimanda nuovamente a G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., 33 ss.; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 44-58; conciso, ma ugualmente efficace, A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 77 ss. (in particolare, 84 ss.).

⁵⁰ Di questo avviso R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 73, e A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 338.

⁵¹ G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *Diritto e Società*, 3/2020, 432-433. Infatti, l'A. conclude che «l'empatia o meno non può determinare o meno la doverosità etica di comportamenti altruistici e di cura altrui. Con parole sintetiche, dobbiamo prenderci cura dei bisognosi perché hanno bisogno, non perché (e solo in quanto) sentiamo empatia nei loro confronti (liberi di trascurarli se manca l'empatia)».

o primari fondamentali saranno assai simili a quelli di cui abbiamo bisogno». In altri termini, «i bisogni fondamentali dell'uomo, nei tremila e più anni di storia umana di cui abbiamo buona conoscenza, sono sempre stati sostanzialmente gli stessi e, fino a prova contraria, ciò costituisce una buona ragione per ritenere che tali rimarranno anche per i prossimi trecento o tremila anni»⁵².

Infine, come non citare il celebre paradosso di Derek Parfit che, calato nel contesto attuale, consente di addivenire ad una peculiare conclusione: a prescindere dalla tipologia di politica ambientale o genetica che dovessimo oggi adottare, anche la più dannosa per gli ecosistemi, i posterì non avrebbero nulla da rimproverarci, e questo perché, in assenza di quella politica, essi non sarebbero mai venuti alla luce⁵³.

3. Le generazioni future tra *diritto soggettivo* e *interesse*: alcune riflessioni

Sorvolando sulle molteplici ricostruzioni filosofiche sin qui richiamate, si reputa utile, invece, scandagliare la vicenda da un punto di vista più squisitamente costituzionale, atteso che il fenomeno al centro della presente analisi – vale a dire la salvaguardia dei posterì – può essere valutato indipendentemente dal fondamento morale. E anche laddove ciò non fosse consentito, pare sufficiente rammentare che il fine ultimo di ciascun ordinamento giuridico è la sopravvivenza dell'uomo, e che questa può pienamente realizzarsi solo a patto di adottare (anche) normative legittimanti una responsabilità intergenerazionale⁵⁴.

La questione che si intende rilevare in questo frangente concerne, invero, il moto incipiente della riforma, la terminologia impiegata in sede di integrazione della Carta – con particolare riguardo all'inciso «anche nell'interesse delle future generazioni» – e le implicazioni che una tale formulazione potrebbe ingenerare relativamente ad ambiti che esulano dalla tutela dell'ambiente in senso stretto.

Anzitutto, nessun dubbio può sollevarsi circa l'influenza che l'art. 20a della *GrundGesetz* tedesca ha esercitato sul legislatore italiano⁵⁵; almeno tre, difatti, sono i punti di congiunzione tra la disposizione richiamata e il dettato del nuovo art. 9, terzo comma, Cost.: la protezione dei fondamenti naturali della vita (da noi declinati in ambiente, biodiversità, ecosistemi), la salvaguardia degli animali, il riferimento alla responsabilità intergenerazionale⁵⁶.

⁵² Così G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., 44 ss.

⁵³ D. PARFIT, *Ragioni e persone*, Milano, Il Saggiatore, 1989, 462 ss. Per una breve ricostruzione del *Non-Identity Problem* sollevato da Parfit si rimanda nuovamente a T. ANDINA, *Il dovere di essere transgenerazionali*, cit., 24 ss.

⁵⁴ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 58 ss.

⁵⁵ L'art. 20a, inserito nella *Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania* nell'ottobre del 1994 (con successiva modifica del 2002) e recante "Protezione dei fondamenti naturali della vita", dispone: «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

⁵⁶ Sulla gestazione e sul contenuto dell'art. 20a della *GrundGesetz* vedasi, in particolare, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 132 ss.

Ma al di là di tale presunto influsso, che nondimeno attinge – forse con minor vigore – dai dettami di altre carte costituzionali⁵⁷, la citata espressione pone all'interprete alcuni basilari interrogativi di natura definitoria: per cominciare, chi sono le generazioni future? E, ancora, in cosa ed entro quali limiti risultano protette dal nuovo testo?

Sul piano soggettivo, bisogna anzitutto precisare che il discorso sconta un certo grado di approssimazione: come è possibile immaginare, risulta particolarmente arduo, ai limiti dell'impossibilità, discernere con apprezzabile rigore presente e avvenire, generazioni di oggi e generazioni di domani, a maggior ragione se si tiene a mente che l'impatto delle scelte attuali varia nei diversi settori in cui si pone la questione intertemporale⁵⁸.

D'altra parte, ai fini di una prima e acerba risposta al quesito, una simile operazione non si dimostra neanche opportuna: da tempo, infatti, la dottrina internazionalistica ha rilevato come i diritti degli uomini di domani – ammettendo, per il momento, la configurabilità di una tale situazione giuridica – possano annoverarsi nei cosiddetti *group rights* e, più precisamente, in quelli che sono stati definiti *generational rights*. Proprio perché qualificati come diritti collettivi, da conferire cioè a raggruppamenti sociali e mai a soggetti specifici, ogni tentativo di individuare con metodica accuratezza chi potrà subire un danno da scelte e comportamenti attuali appare del tutto pleonastico⁵⁹. In altre parole, «l'istanza intergenerazionale rivela un'impronta oggettiva: le generazioni future, più che soggetti che devono essere necessariamente identificati, sono proiezioni di beni e principi che possono essere visti, altresì, come limiti intrinseci dell'esperienza umana...»⁶⁰.

Questa evidenza risulta ulteriormente appurata se si osserva la struttura della norma, che non si presenta affatto con la rigidità di una *regola*, contraddistinta cioè da una precisa identificazione dei destinatari; al contrario, il riferimento contenuto nell'art. 9 Cost. sembra atteggiarsi piuttosto come un *principio*, elaborato essenzialmente per persuadere la Repubblica

⁵⁷ Si rimanda a R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 124, nota 16; utile anche *Tutela dell'ambiente in Costituzione. Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A.*, in *senato.it*, dossier 396/2021, 17 ss.

⁵⁸ Sul punto vedasi A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 337.

⁵⁹ Vedasi, in proposito, A. MALHOTRA, *A Commentary on the Status of Future Generations as a Subject of International Law*, in E. AGIUS, S. BUSUTTIL (a cura di), *Future generations and international law*, Londra, Earthscan Publications Ltd, 1998, 39 ss.; R. ST. J. MACDONALD, *Future generations: searching for a system of protection*, in E. AGIUS, S. BUSUTTIL (a cura di), *Future generations and international law*, cit., 149 ss. Utile anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 57, secondo cui «[...] la responsabilità intergenerazionale, in quanto mira a garantire le condizioni di vita e di scelta delle generazioni future, prescinde dall'identità delle singole individualità future».

⁶⁰ A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 339. Anche G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, cit., 438-439, ritiene che «[...] non abbia alcuna utilità la configurazione di una soggettività delle generazioni future, posto che l'attribuzione di una soggettività ad un'entità può avere un senso se quest'ultima ponga in essere comportamenti o atti (ad esempio nel caso delle persone giuridiche). Nel caso delle generazioni future si tratta di una (quanto mai) ampia sfera di destinatari di possibili benefici ricevuti da altri, sono cioè di entità passive che non necessitano di una entificazione giuridica. [...] Nel nostro caso le generazioni future sono costituite da un ampio ed indeterminato numero di futuri abitanti della terra che hanno esigenze ed interessi simili a quelli della nostra generazione».

(nelle sue ramificazioni ex art. 114 Cost.) – nell’adozione di politiche pubbliche – a “guardare lontano”, a soppesare le ripercussioni del proprio agire⁶¹.

La questione risulta più articolata, invece, sul piano oggettivo, tanto è vero che sono risalenti gli sforzi, da parte dei giuristi, di adattare le tradizionali e introflesse categorie dogmatiche alle esigenze che si sono (im)poste nel corso del tempo, ivi compresa la necessità di appagare i bisogni venturi.

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti in dottrina, infatti, concerne proprio le posizioni giuridiche di cui le generazioni a venire si assumono titolari. Stante l’esigenza di attribuire loro una qualche forma di tutela, si rivela impreteribile interrogarsi sulla natura di detti ipotetici *status*; segnatamente, occorre domandarsi se ai posteri debba riconoscersi un diritto *stricto sensu* – quale fattispecie giuridica soggettiva, azionabile in giudizio – ovvero se gli stessi possano considerarsi portatori di un mero interesse, ancorché meritevole di protezione.

Ebbene, la letteratura maggioritaria ritiene configurabile esclusivamente la seconda delle due figure, e ciò per una ragione di fondo: è stato osservato, infatti, come il diritto soggettivo, nella sua versione tradizionale, presupponga un titolare presente e, dunque, una condizione di esistenza⁶², che risulta evidentemente manchevole allorché si ragiona di generazioni future.

A tal proposito, è stato scritto che «tutto il male che può essere loro inferto, perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro “diritto” in senso giuridico. Quando incominceranno ad esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati a giudizio. I successori potranno provare riconoscenza o risentimento, ma in ogni caso avranno da compiacersi o da dolersi di meri e irreparabili “fatti compiuti”»⁶³.

Aderenti a questo convincimento sono le proposizioni che riconoscono alle generazioni future una, seppur peculiare, capacità giuridica⁶⁴, escludendo, al contrario, la configurabilità di una piena capacità di agire in nome proprio e per l’esercizio di quelle stesse posizioni⁶⁵.

⁶¹ Cfr. M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 144. Dello stesso avviso R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, cit., 5, secondo cui «la natura della disposizione introdotta nell’art. 9 Cost. è quella di una *norma di principio* sicché essa non dà vita a un diritto soggettivo né fonda dirette legittimazioni processuali. [...] Come tutte le norme di principio, essa è aperta alle concretizzazioni legislative...».

⁶² Interessante, sul punto, il rimando al diritto romano (e in particolare alla figura del *portio mulieris vel viscerum*) di R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 76.

⁶³ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 86-87. In particolare, l’A. evidenzia che «in termini giuridici, la questione che si pone al costituzionalismo è la seguente. Fin dall’inizio [...], la sua nozione chiave è stata il diritto soggettivo, da contrapporre in vario modo al potere arbitrario. Ma il diritto soggettivo presuppone un titolare presente. “Diritti delle generazioni future” è una di quelle espressioni improprie che usiamo per nascondere la verità: le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti...».

⁶⁴ Sebbene l’art. 1, primo comma, del nostro Codice civile disponga che «la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita», anche prima di tale evento il concepito è titolare di interessi fondamentali, come quelli alla vita e alla salute, quelli di natura patrimoniale, *etc.* D’altra parte, occorre considerare che i medesimi risultano comunque subordinati alla nascita, così come previsto dal secondo comma della richiamata disposizione.

⁶⁵ Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 77 e A. D’ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 369.

Stanti tali brevi osservazioni, sembrerebbe inopportuno riconoscere ai posteri diritti invocabili in giudizio, e neppure si potrebbe ovviare alla lacuna istituendo, come pure è stato suggerito⁶⁶, una singolare forma di rappresentanza legale. Infatti, laddove ciò avvenisse, si agirebbe in nome altrui solo apparentemente, imponendo invece una propria visione del mondo, e ciò in ragione delle eminenti complessità ascrivibili all'individuazione delle effettive esigenze che potrebbero scaturire nei prossimi anni. Sposando tale corrente di pensiero, quindi, si perviene alla conclusione che la categoria del diritto soggettivo non può essere utilizzata tutte le volte in cui venga a rompersi l'unità temporale⁶⁷.

Ma non si tratta solo di questo: bisogna altresì rilevare che, sia a livello nazionale che internazionale, i legislatori sono stati molto prudenti, al limite della reticenza, nel riconoscere veri e propri diritti alle generazioni future, tant'è che non si riscontrano – fatta salva qualche rara eccezione – attribuzioni esplicite di dette situazioni giuridiche; viceversa, nel diritto positivo prevale una ricostruzione della vicenda secondo il linguaggio doverista, che vede protagonisti, nel recitare un ruolo attivo, i soggetti attuali⁶⁸. In tal modo, l'istituto della *responsabilità* si palesa non più – *rectius*, non solo – come sinonimo di sanzionabilità *a valle*, a evidenziare il dato conflittuale, ma piuttosto quale strumento di «orientamento a monte delle scelte di azione»⁶⁹.

In definitiva, pare convincente la tesi che attribuisce ai viventi peculiari doveri di solidarietà *intragenerazionale* e, soprattutto, *intergenerazionale*⁷⁰; una circostanza, questa, propugnata

⁶⁶ A. D'ALOIA, *ut supra*, laddove l'A. afferma che, «quanto al problema di chi può agire in giudizio per tutelare ora i diritti futuri, per rappresentarli e farli valere in giudizio, questo appare più un problema tecnico, di scelte e opzioni procedurali di un ordinamento giuridico, atteso che alcuni fondamentali modelli teorici di rappresentazione dei diritti [...] appaiono certamente compatibili con l'attribuzione di diritti a soggetti che non sono (ancora) capaci, o non sono autorizzati a difendere tali interessi (minori, disabili mentali, soggetti in stato comatoso, incapaci), e che sono in vari modi e per diversi profili lontani dal paradigma del "normal adult human". Nel nostro caso, la rottura dello schema ordinario del diritto soggettivo è data dal fatto che il soggetto non esiste (ancora), e in fondo [...] nemmeno possiamo essere sicuri che esisterà in futuro [...]. Nondimeno, non possiamo escludere la circostanza che noi possiamo già oggi, con i nostri comportamenti e le nostre scelte, violare una serie di suoi diritti, produrre nei suoi confronti una serie di gravi e persino irreversibili pregiudizi: e questo non può rimanere senza una qualche "re-azione" di tipo giuridico "oggi"».

⁶⁷ Così G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 87.

⁶⁸ Sul punto vedasi, in particolare, A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 375 ss.; l'A., infatti, rileva che «il soggetto "attivo" della responsabilità esiste ed è in grado di orientare i suoi comportamenti le sue decisioni, e di farlo anche alla luce di vincoli autoimposti, che però, nel momento in cui diventano e si consolidano come vincoli di diritto costituzionale e/o internazionale, cessano di essere una mera manifestazione di altruismo. Sono vincoli costituzionali, collegati a "priorità costituzionali", come tali idonei ad orientare e a porsi come parametro delle scelte e delle decisioni adottate dalle autorità ai più vari livelli (o delle loro omissioni)».

⁶⁹ G. GORGONI, *La responsabilità come progetto. Primi elementi per un'analisi giuridica di responsabilità prospettica*, in *Diritto e Società*, 2/2009, 255 ss.

⁷⁰ La dottrina maggioritaria, infatti, «[...] preferisce ragionare secondo la prospettiva del dovere costituzionale posto in capo alla comunità escludendo perentoriamente la possibilità di affermare la sussistenza di diritti in capo alle future generazioni»; così G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 630. Vedasi anche M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, 425 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017, 125 ss.; F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il diritto dell'economia*, 2002, 215 ss.; F.G. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, 32; G. GRASSO, *L'espansione della categoria dei doveri*

dallo stesso legislatore costituzionale, il quale, nel riformare di recente la Carta, si è premurato di riconoscere ai posteri e in relazione alla sfera ambientale una posizione diversa dal tipico diritto soggettivo. Rammentiamo, difatti, che l'art. 9 Cost. evoca la categoria dell'*interesse*, non quella del *diritto*, evidenziando così come il primo – nella veste di situazione di vantaggio, non azionabile in giudizio, rispetto ad un bene della vita – possa trovare esaustiva soddisfazione nella misura in cui sussista un consolidato apparato di *doveri* giuridici (e, ancor prima, morali) che poggia, senza tuttavia affliggere, su qualcuno che sia “altro” rispetto al titolare – nel caso di specie, sui presenti.

Sebbene ci si muova su un terreno scivoloso, la vicenda illustrata pare utile anche per riconsiderare i classici istituti fondanti la nostra tradizione giuridica⁷¹, rimarcando così come categorizzazioni eccessivamente rigide non siano più rappresentative di una società connotata da ampi margini di fluidità⁷². Nelle recenti elaborazioni dottrinali, per esempio, si ritiene che il dovere non costituisca più un riflesso del diritto *sic et simpliciter*, trasfigurandosi piuttosto come posizione giuridica autonoma, dotata di vita propria, scissa da particolari situazioni di vantaggio e dai rispettivi titolari⁷³. Così, accogliendo la *teoria della correlazione univoca*, se è vero che un diritto non può configurarsi in assenza di uno speculare obbligo⁷⁴, non è più possibile sostenere che ad ogni dovere debba necessariamente corrispondere una situazione di pretesa⁷⁵.

Ciò detto, i nodi da sciogliere sono ancora molteplici: per esempio, occorrerebbe domandarsi «[...] quanto sia legittimo e giuridicamente corretto chiedere sacrifici a una generazione (presente) che è oggetto di diritto, per trasmettere *eventuali* vantaggi a una generazione che non esiste e non è titolare di diritti, anzi non è un soggetto di diritto». Perdipiù, potrebbe innescarsi «un meccanismo di competizione tra le generazioni correnti e quelle che verranno;

costituzionali nella riforma costituzionale sull'ambiente, in Menabò di *Etica ed Economia*, 4 aprile 2022, secondo il quale «che ci si dovesse collocare [...] dal punto di vista della *solidarietà* e dei *doveri inderogabili*, piuttosto che da quello dei meri diritti soggettivi della personalità o degli stessi diritti sociali, era chiaro già nell'opinione della dottrina più avvertita [...], con tante conferme anche nel diritto costituzionale europeo dei Trattati e in larga parte delle Costituzioni dei Paesi democratici».

⁷¹ Richiamando le parole di G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, cit., 627, l'attenzione verso le generazioni future rappresenta «[...] certamente uno scacco alle categorie tradizionali del diritto».

⁷² Vedasi, per esempio, S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2007, 92 ss. Segnatamente, l'A. afferma che «il problema del futuro, e quindi della tutela dei soggetti che in esso vivranno, genera un ridimensionamento, se non una vera e propria rottura, delle sole derive semplificanti del modello dei diritti...».

⁷³ Di questo avviso, G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 87. Di recente, P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi.it*, 1/2023, 91, secondo cui «[...] un dovere giuridicamente rilevante può esistere anche quando non si conosca, o non sia attualmente esistente, chi potrà beneficiare dei vantaggi che scaturiscono dal comportamento necessitato».

⁷⁴ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, Cedam, 2003, 27 rileva che «all'affermazione di un diritto spesso consegue automaticamente l'imposizione di un corrispondente obbligo a carico di un soggetto privato: il che accade in tutte quelle ipotesi nelle quali la nostra Costituzione riconosce ai diritti costituzionali la c.d. efficacia orizzontale...».

⁷⁵ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, Padova, Cedam, 1975, 153. Utile anche T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future*, in *Etica&Politica*, 1/2018, 249 ss.

meccanismo che opera con una valutazione nella quale non tutti gli elementi sono chiari e concreti perché né le generazioni future, né i loro bisogni sono conoscibili nel presente»⁷⁶.

Non è difficile immaginare, infatti, come lo sviluppo economico nell'immediato ben potrebbe confliggere con la conservazione del paesaggio e, più in generale, dell'ambiente, interesse proprio dei posteri. Si pone, in altri termini, l'esigenza di vagliare una nuova tipologia di bilanciamento delle utilità in gioco, non solo in chiave sincronica, ma anche e soprattutto in prospettiva diacronica.

4. L'interesse *delle* future generazioni *oltre* la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: un monito

Al di là delle – seppur apprezzabili – elaborazioni dottrinali, quella di cui si discute costituisce, come anticipato, una eminente questione di *sopravvivenza dell'uomo*, così come di tutte le specie che abitano e che abiteranno il Pianeta. Quindi, «onde considerare anche l'interesse delle future generazioni, occorre che le azioni in cui si concretizza l'interazione con la natura e con le sue risorse da parte di coloro che vivono siano assunte o regolate muovendo dalla responsabile considerazione che [...] la biosfera non ha una capacità illimitata, anche di "sopportazione"»⁷⁷.

Il costituzionalismo, oggi più che mai, si trova quindi a dover individuare, gettando uno sguardo al futuro, ben due baricentri: il primo, tra la salvaguardia dei beni ambientali e la promozione dei processi produttivi; il secondo, tra la soddisfazione delle esigenze attuali – all'interno delle quali possono con certezza ricomprendersi le componenti del primo binomio – e la garanzia di quel *quantum* di risorse che, in previsione, dovrà rendersi disponibile per scongiurare il pericolo di soccombenza degli ecosistemi.

⁷⁶ I riferimenti vanno a I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Bilancio, Comunità, Persona*, 1/2021, 66-67.

⁷⁷ Così F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, 1/2022, 23.

Qui si innesta un ulteriore assioma capitale, enucleato in materia ambientale e progressivamente esteso ad altri settori, quello di *sviluppo sostenibile*⁷⁸. La portata di detto principio, il cui inserimento all'interno del testo costituzionale è stato da taluni osteggiato⁷⁹, ben può desumersi dal disposto del primo comma dell'art. 3-*quater* del *Codice dell'Ambiente*, il quale esige che ogni attività giuridicamente rilevante si conformi al menzionato rudimento, «al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future»⁸⁰.

Come non cogliere, sotto questo aspetto, un chiaro riferimento a quella solidarietà politica, economica, sociale (nel caso di specie, anche intergenerazionale) che la Repubblica impone ai consociati ex art. 2 Cost.⁸¹ e che, nella nostra epoca, sconta una non trascurabile svalutazione⁸². Surclassata da un'ideologia dei diritti, infatti, la cultura dei doveri – «[...] per

⁷⁸ La definizione di "sviluppo sostenibile" apparve, per la prima volta, nel cd. *Rapporto Brundtland* (noto anche come *Our common future*), redatto dalla *World Commission on Environment and Development* (WCED) nel 1987. Segnatamente, il quel documento emergeva l'esigenza di garantire la sostenibilità dello sviluppo, definito come «development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs». Il testo completo del Rapporto è disponibile su <https://www.ars.admin.ch/ars/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/brundtland-report.html>. E come rimarcato da G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, cit., 159-160, «[...] rispondono ai canoni della sostenibilità tutte quelle attività – economiche, sociali, industriali – che non distruggono le risorse di cui si servono, ma che, viceversa, riescono a utilizzarle in modo da preservarne la possibilità di uso anche per gli anni a venire e per le generazioni che vivranno nel futuro». Sull'evoluzione di detto principio vedasi, in particolare, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 108 ss. Utile anche T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 43 ss., in cui vengono analizzate le 54 Costituzioni che attualmente contengono un richiamo esplicito al principio di sostenibilità.

⁷⁹ Vedasi, in particolare, R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 7-8, secondo cui «opportunamente il legislatore costituzionale ha lasciato cadere i riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile (e ad altri possibili principi del diritto ambientale europeo). [...] Costituzionalizzare tali principi avrebbe esposto la norma costituzionale a un precoce invecchiamento. Prendiamo come esempio lo sviluppo sostenibile. Esso, per quanto circondato da un'aura di sacralità che gli deriva dall'essere stato formalizzato in una serie di importanti documenti internazionali e poi anche sovranazionali più o meno vincolanti, è oggi oggetto di molteplici critiche nella letteratura internazionale del diritto dell'ambiente in ragione del fatto che si è spesso rivelato una clausola vuota, incapace di tradursi in norme concrete e operative». Ciononostante, lo stesso A. ammette che «[...] la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l'*acquis* legato alla sostenibilità, stabilendosi che l'uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi. E questo non è un principio scontato all'interno di una costituzione che nasce [...] in un contesto di economia industriale orientata alla crescita».

⁸⁰ L'art. 3-*quater* del d.lgs. 30 aprile 2006, n. 152 (cd. *Codice dell'Ambiente*), introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, prosegue, al terzo comma, disponendo che «data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro».

⁸¹ Occorre rammentare che l'art. 2 Cost. contiene due principi fondamentali, quello personalista e quello solidarista, che non possono essere separati «[...] né concettualmente né praticamente [...]»; sono piuttosto la medesima cosa o, per dir meglio, il secondo è il primo *in azione*, in alcune delle sue più genuine (forse, proprio la più genuina delle) espressioni che ne consentono il pieno appagamento». Vedasi A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 17/2013, 11-12.

⁸² Si rimanda a A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, Giuffrè, 2012.

molto tempo una sorta di *vox clamans* in un sostanziale deserto della riflessione scientifica...»⁸³— deve tornare a permeare l'analisi costituzionalistica, con la finalità di restituire il perduto equilibrio al dualismo (non ossimorico) diritto-dovere⁸⁴.

A ben vedere, furono proprio i Padri costituenti, mediante l'esortazione accolta nella menzionata disposizione, ad attribuire ai doveri pari dignità rispetto ai diritti, con l'obiettivo di accantonare la visione individualistica dei titolari di tali posizioni giuridiche in favore di una concezione di relazione delle stesse⁸⁵.

Ora, sebbene l'interesse delle future generazioni e i correlati doveri intertemporali siano stati prioritariamente declinati nell'ambito della tutela ambientale e della promozione dello sviluppo sostenibile, i settori in cui gli stessi si apprezzano sono molteplici e variegati⁸⁶, primo fra tutti quello del cambiamento climatico.

A questo riguardo, è sufficiente rievocare la “rivoluzionaria” sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco⁸⁷, pronunciata nel marzo 2021 nell'alveo della cd. *Climate change litigation*. In quell'occasione, il *Bundesverfassungsgericht* ha riconosciuto la parziale incostituzionalità, per contrasto con il già segnalato art. 20a della *Grundgesetz*, della Legge sul clima del 2019 (*Klimaschutzgesetz*), causa la pernicioso – e non più trascurabile – assenza di indicazioni circostanziate circa le precauzioni da adottare per la riduzione delle emissioni di gas serra a tutela dei posteri⁸⁸. Difatti, a detta dei Giudici di Karlsruhe, tale normativa avrebbe illegittimamente permesso ai presenti di consumare gran parte del budget di anidride carbonica disponibile, addossando alle future generazioni un onere di riduzione ben più alto⁸⁹. In

⁸³ Preziose, sul punto, le considerazioni di E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2/2019, 51 ss.

⁸⁴ Si veda anche E. LONGO, *Corte costituzionale, diritti e doveri*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale. Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro. Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 4-5 giugno 2010*, Torino, Giappichelli, 2011, 340, secondo cui «il tema della relazione tra i diritti e i doveri non occupa un posto d'onore nelle ricostruzioni della dottrina costituzionalistica...».

⁸⁵ L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, cit., 32 ss. (in particolare 35-36).

⁸⁶ A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, 53, ritiene che l'art. 2 Cost. rappresenti una «fattispecie aperta» sia sul piano dei diritti che su quello dei doveri, volto a riconoscere la configurabilità di “nuovi” doveri attraverso il limite intrinseco della solidarietà.

⁸⁷ Così è stata definita da R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *Iacostituzione.info*, 30 aprile 2021.

⁸⁸ Per un primo autorevole commento alla pronuncia vedasi *Intervista a Giuliano Amato sulla sentenza in materia di protezione del clima della Corte Costituzionale federale tedesca*, in *radioradicale.it*, 10 maggio 2021. Utile anche P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, cit., 94 ss.; A. DE PRETIS, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for Future?*, in *Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, 4/2021, 127 ss.

⁸⁹ La Corte di Karlsruhe sottolinea infatti che «ogni tipo di libertà potrebbe essere condizionata da queste future riduzioni obbligatorie, perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all'emissione di gas serra e quindi sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno attuare dopo il 2030», e aggiunge come a una generazione non dovrebbe essere permesso di «consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà». Vedasi *Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20)*, in merito alla tutela del clima e alla riduzione di emissioni di gas serra anche a garanzia delle libertà delle generazioni future, 30 aprile 2021. Utile anche G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41*

altri termini, si torna a sottolineare la sussistenza di un dovere di protezione che «[...] incorpora l'imperativo di prendersi cura dei fondamenti naturali della vita in modo che permetta di trasmetterli alle generazioni future in uno stato che lasci loro una scelta diversa dall'austerità radicale...»⁹⁰.

La medesima considerazione – quanto alla rilevanza teleologica che acquisisce il fondamento temporale – può formularsi con riguardo alla scienza economica, o più correttamente alle «[...] risorse produttive e finanziarie, il cui venir meno o la cui consistente diminuzione costituisce un sofferto impoverimento dei posteri»⁹¹. In tale ambito, la problematica intergenerazionale si è posta con maggior risalto proprio a valle della legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, in materia di risorse economiche, vincoli di spesa e debito pubblico. Sebbene gli artt. 81, ultimo comma, e 97, comma 1, Cost. non facciano espressa menzione di coloro che verranno, il richiamo alla *sostenibilità del debito* è stato interpretato dalla dottrina più accorta non solo in chiave di oculatezza verso il futuro, ma anche come canone di solidarietà tra generazioni e all'interno delle stesse generazioni, dal quale si fa discendere un precipuo dovere di evitare spese ingiustificate ed irragionevoli, destinate altrimenti a gravare sui bilanci venturi⁹².

D'altra parte, come è stato saggiamente constatato, il principio di responsabilità esternato su tale terreno si caratterizza per un *animus* marcatamente sussidiario e integrativo, dal momento che le scelte ivi operate non sono del tutto irreversibili. Infatti, mentre è possibile presumere che politiche ambientali prive di alcuna considerazione futura provochino danni definitivi e irrimediabili, la stessa conclusione non può enuclearsi in relazione a determinazioni economiche, finanziarie e previdenziali non attente agli interessi di domani, e questo essenzialmente per la possibilità di adattare – *mutatis mutandis* e con la benevolenza dei governanti – alla varie fasi del ciclo economico (il che, naturalmente, non esclude la sempiterna speranza che si adottino decisioni coscienziose)⁹³.

della Costituzione, cit., 181-182, e L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4/2021, 212 ss. (in particolare 222 ss.)

⁹⁰ La pronuncia del 24 marzo 2021 è disponibile, per la consultazione in lingua originale, su https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html.

⁹¹ G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, cit., 444. Sulla responsabilità intergenerazionale nelle dinamiche economiche si rinvia anche a A. D'ALOIA, *Voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, cit., 357 ss.

⁹² Così I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, cit., 59, secondo cui «visto da questa prospettiva, l'equilibrio di bilancio, introdotto con Legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, deve essere inteso come strumento a tutela della sostenibilità non solo del debito in sé, ma delle risorse disponibili; il controllo dei conti pubblici deve garantire l'equilibrio sostanziale e veritiero di bilancio, legato a sua volta al principio di sincerità ed è sostanzialmente volto a tutelare anche l'equità intergenerazionale...». In tema di equità tra generazioni a livello previdenziale, v. anche G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli artt. 38, 81 e 97 Cost.*, cit., 639 ss.

⁹³ Di questo avviso R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 34 ss.; G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, cit., 444; T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 3/2022, 12, secondo cui «cruciale è [...] la reversibilità (o meno) delle scelte politiche: se nel settore ambientale le conseguenze delle decisioni assunte nel presente tendono ad avere il carattere dell'*irreversibilità* (oltre che della produzione di effetti a catena dal carattere *esponenzialmente* distruttivo), in

Allo stesso modo, non è possibile tacere sull'evidente correlazione, di cui si è già accennato, tra l'art. 9 e l'art. 32 Cost. È risaputo che quest'ultimo attribuisce alla salute le sembianze di fattispecie *proteiforme*⁹⁴, di fondamentale diritto individuale e interesse della collettività, rimarcando così come l'azione sanitaria coinvolga sia i singoli individui che l'intero tessuto sociale, ancor più allorché venga a prospettarsi l'esigenza di salvaguardia ambientale.

Infatti, detto interesse «si pone [...] come l'*interesse alla salute di una collettività entro un ambito ambientale determinato*, traducendo anche sul piano giuridico formale quel legame tra salute e ambiente che è evidente sul piano della realtà sociale»⁹⁵.

Ora, se acquisite e combinate alla concezione solidaristica espressa dall'art. 2 Cost. – ancora una volta «norma-chiave del sistema»⁹⁶ –, le rammentate disposizioni permettono di ritenere enucleabile un particolare *dovere* (sociale) *di curarsi*, che, imponendosi ai soggetti interessati, preserva dalla concreta condizione patologica non solo gli stessi onerati, ma anche la comunità, presente e futura.

Degne di nota, sotto questo profilo, paiono quelle ricostruzioni ermeneutiche che riconducono alla nozione di *popolo* – di cui all'art. 1, secondo comma, Cost. – le prossime generazioni⁹⁷. Diverse sono le tracce ricostruttive che muovono nella medesima direzione, prima fra tutte quella che suggerisce, quanto al solido legame tra popolo e sovranità, una separazione concettuale tra la titolarità di detta prerogativa e il suo sostanziale esercizio⁹⁸: mentre la prima si atteggia come una categoria “aperta” al fattore temporale – tale da incorporare anche soggettività future –, il secondo consente di individuare (più o meno) agilmente coloro che *pro*

quello economico invece esse sono in larga parte reversibili, nel breve, nel medio e nel lungo periodo [...]. Se, infatti, l'impatto ambientale di determinate attività e decisioni politiche non può mai essere cancellato, ma solo, al più, calmierato tramite la cessazione di quelle attività dannose o l'adozione di decisioni politiche differenti (interventi che, però, non potranno elidere gli effetti dannosi già prodotti e le loro ripercussioni di medio, lungo e spesso lunghissimo periodo), il cambiamento delle politiche economiche è in grado invece, talvolta, non solo di fermare o ridurre l'impatto sulle future generazioni di scelte adottate nel passato e nel presente, ma anche di *invertire* la situazione...».

⁹⁴ C. TRIPODINA, *Art. 32*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2009, 321.

⁹⁵ B. PEZZINI, *Il diritto alla salute: profili costituzionali*, in *Diritto e società*, 1/1983, 81.

⁹⁶ *Ut supra*, 62.

⁹⁷ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017, 156-157, osserva che «[...] non sono mancati in letteratura orientamenti inclini a sostenere l'idea che la nozione di popolo sia idonea a comprendere non solo l'insieme dei cittadini viventi in un determinato momento storico ma, anche, il complessivo insieme delle generazioni venute, man mano, a susseguirsi nel corso del tempo. La richiamata concezione [...] finisce, dunque, per escludere che la nozione stessa possa ridursi alla semplice somma degli individui viventi in un preciso momento storico imponendo, al contrario, l'inclusione anche di coloro i quali appartengono alle generazioni passate come anche future». Utili anche R. BIN, *I principi fondamentali: democrazia, sovranità, lavoro, potere, eguaglianza, autonomie, decentramento*, in M. IMPERATO, M. TURAZZA (a cura di), *Dialoghi sulla Costituzione. Per saper leggere e capire la nostra Carta fondamentale*, Monte Porzio Catone, Effepi Libri, 2013, 17; C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli, Jovene, 2012, 58; L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, cit., 217-218; F. SANCHINI, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2022, 195.

⁹⁸ M.S. GIANNINI, voce *Sovranità* (*dir. vig.*), in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 227-228.

tempore sono ammessi a fruire degli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico in quanto titolari del potere sovrano⁹⁹. Così, «la menzione delle generazioni future in Costituzione induce a ritenere che esse abbiano ora acquisito consistenza giuridica, partecipino alla nozione di popolo, siano titolari di una sovranità che non possono, tuttavia, esercitare, e ciononostante deve essere esercitata nel loro interesse»¹⁰⁰.

Ma se è vero che il concetto di *popolo* non può perfettamente sovrapporsi a quello di *collettività*, l'apertura del primo ad una dimensione diversa da quella strettamente corrente sembra consentire – o comunque non escludere – una lettura temporalmente estensiva anche dell'art. 32 Cost. Le implicazioni intertemporali di un siffatto ragionamento possono essere agilmente colte se si riflette, ad esempio, sul fenomeno vaccinale: la sottoposizione, in passato, a specifiche inoculazioni ha permesso il raggiungimento di una copertura anticorpale tale da abbattere la capillare diffusione (nello spazio e nel tempo) di particolari malattie (si pensi al vaiolo o, più recentemente, al SARS-CoV-2), salvaguardando così i posteri dal rischio di infezione e di decesso¹⁰¹.

Nondimeno, sempre nell'ottica di tutelare l'interesse delle generazioni future, sembrano orientarsi quegli interventi, soprattutto a livello sovranazionale, volti ad incentivare – o quantomeno considerare giudiziosamente – il consumo dei cd. *novel food* in alternativa ai tradizionali generi di prima necessità. Non è un mistero, infatti, che la filiera agroalimentare vive, già da diversi anni, una crisi di approvvigionamento, troppo spesso causata da sfruttamenti intensivi delle risorse e dagli estremi fenomeni atmosferici che si tenta di scongiurare con la messa a punto di politiche ecologiste¹⁰².

Proprio per far fronte a queste circostanze – ulteriormente compromesse dall'imperversare della pandemia da SARS-CoV-2 e, in tempi più vicini, dal drammatico conflitto che prosegue senza remore in Ucraina, scaturigine di un drastico ampliamento della platea dei soggetti affamati –, si segnala anzitutto l'obiettivo 2 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, recante «Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e

⁹⁹ Così C. D'ORAZI, *Le generazioni future e il loro interesse: oggetti sconosciuti di rilievo costituzionale. Osservazioni a prima lettura della l. cost. n. 1/2022*, in *BioLaw Journal*, 2/2022, 98, secondo il quale «il legame, costituzionalmente istituito, fra popolo e sovranità – la seconda appartenendo al primo – impone di dissociare la titolarità dall'esercizio della prerogativa: dunque un popolo titolare della sovranità e un popolo che la esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, come stabilisce l'art. 1 Cost. La titolarità della sovranità è attribuita sulla base di una *fiction iuris* ai membri della comunità uniti fra loro dal punto di vista spirituale e politico, ma si tratta di un concetto “aperto” in quanto non è esattamente definibile in un dato momento la platea di soggetti detentori della sovranità. Al contrario, può stabilirsi con certezza, sulla base di indici materiali, quali siano i soggetti cui pertiene l'esercizio della sovranità, vale a dire coloro che sono *pro tempore* autorizzati ad attivare gli istituti a ciò preposti dall'ordinamento democratico».

¹⁰⁰ *Ut supra*, 99.

¹⁰¹ Sulla vaccinazione quale “atto d'amore” ed espressione del principio solidaristico ex art. 2 Cost. si segnala l'intervento di M. CARTABIA al webinar *Per amore o per forza? I vaccini al cospetto della Corte costituzionale*, in *radioradicale.it*, 4 febbraio 2021.

¹⁰² G. ZAGREBELSKY, *Un concetto costituzionale: sovranità alimentare*, in *Diritto agroalimentare*, 3/2017, 436, evidenzia che «il legame tra la vita e la terra [...] è a doppio scambio: la terra alimenta la vita, ma la vita non deve spremere la terra al punto da renderla sterile».

promuovere un'agricoltura sostenibile". Segnatamente, il paragrafo 2.4 propone, quale declinazione del macro-traguardo, di introdurre, entro il 2030 appunto, sistemi di produzione alimentare sostenibili e di implementare pratiche agricole resilienti¹⁰³.

Sulla stessa linea di intervento, con riguardo alla categoria dei "nuovi cibi", si pone quel complesso di atti normativi che l'Unione Europea ha adottato a partire dal 1997¹⁰⁴, da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5, che ha autorizzato un'unica società – la *Cricket One Co. Ltd* – a immettere sul mercato interno polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domestica* (quello che comunemente viene definito "grillo domestico"). Anche in questa fattispecie si ravvisa, come fosse un "rumore bianco", la necessità di trasmettere alle generazioni future un *quid* che possa preservarle dalla scarsità di risorse, uno stadio verso cui, inesorabilmente, ci siamo da tempo incamminati.

5. Un "super principio costituzionale"? Brevi considerazioni conclusive

In sintesi, è possibile ritenere come una lettura integrata e sistematica delle singole disposizioni si riveli non già un esercizio interpretativo, fine a sé stesso e privo di rilevanza pratica. Al contrario, un'operazione di tal fatta consentirebbe di cogliere con chiarezza come la locuzione «anche nell'interesse delle future generazioni» abbia la forza per assurgere a parametro di costituzionalità con portata "trasversale", incline ad aprirsi a materie ed ambiti che non sono immediatamente – e pervicacemente – avviluppati alla tutela ambientale.

Sposando questa tesi, quindi, non sembra impraticabile la strada che attribuisce, come peraltro è stato fatto da autorevole dottrina¹⁰⁵, alla quanto mai innovativa espressione un ruolo

¹⁰³ Più precisamente, il paragrafo 2.4 si pone, quale obiettivo, quello di garantire entro il 2030 «[...] sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo». Il testo dell'Agenda 2030 ONU può essere consultato su <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

¹⁰⁴ La normativa che ha disciplinato la materia all'interno dell'UE, almeno fino al Regolamento (UE) 2015/2283, è costituita dal Regolamento (CE) n. 258/97. Sull'evoluzione della legislazione a livello europeo si rinvia a L. SCAFFARDI, *I novel food, un futuro ancora da definire*, in *BioLaw Journal*, 2/2020, 43 ss.

¹⁰⁵ G. SOBRINO, *Introduzione*, in L. IMARISIO, G. SOBRINO (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*, Università degli Studi di Torino, 2022, 28-29, secondo il quale «[...] adottando un criterio di interpretazione sistematica del nuovo art. 9 terzo comma Cost., si potrebbe attribuire all'"interesse delle generazioni future" ivi sancito un significato/portata "generale", coerente con altre disposizioni costituzionali che sottendono la tutela di tali generazioni sotto profili diversi: ad esempio, proprio l'art. 81. In questo modo, le esigenze di "chi verrà dopo di noi" potrebbero venire considerate ed "integrate" in un numero assai più elevato di politiche oltre a quelle ambientali, assumendo quasi una portata "trasversale"». Dello stesso parere, di recente, G. GRASSO, *La révision de la Constitution italienne sur la protection de l'environnement: qu'est-ce qui pourra changer pour les questions climatiques?*, in *Italian Papers on Federalism*, 3/2022, 53, secondo il quale «de concert l'intérêt des générations futures semble aussi représenter une valeur transversale, un "super principe constitutionnel" capable d'évoquer, en connexion avec d'autres dispositions constitutionnelles (comme l'article 38, alinéa 2, en matière de sécurité sociale, ou l'article 81, en matière d'équilibre entre les recettes et les dépenses du budget), une exigence toujours plus forte d'équité intergénérationnelle». Ancora, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, cit., 51, ha osservato che «la trasversalità del concetto stesso di sostenibilità, da intendersi come sostenibilità economica, sociale ma anche e, forse ancor più urgentemente, ambientale, porta a muovere verso un cambio di paradigma capace di permeare

di “super principio costituzionale”, che possa trascendere i singoli rami dell’ordinamento per stagliarsi nell’empireo della valutazione giuridica.

Non sono mancate, al riguardo, opinioni dissenzienti, che invece hanno evidenziato come l’inserimento di tale enunciato all’interno del solo articolo 9 della Costituzione – affermazione di per sé discutibile poiché, come si è detto anzitempo, alcuni riferimenti indiretti possono essere colti già negli artt. 81, ultimo comma, e 97, primo comma, Cost. all’indomani della riforma del 2012 – sembri suggerire una limitazione dell’efficacia proattiva dello stesso al profilo strettamente ambientale.

In realtà, nel processo che ha condotto all’approvazione del nuovo articolato normativo, alcuni disegni di legge costituzionale – segnatamente, i numeri 938¹⁰⁶ e 1632¹⁰⁷ – propugnavano una revisione anche dell’art. 2 Cost., nella prospettiva di inserirvi un esplicito richiamo alla solidarietà intergenerazionale. Posto che ciò non è evidentemente avvenuto, negare l’ancoraggio della responsabilità *pro futuro* al principio solidaristico pare alquanto paradossale, giacché, come è stato anticipato, la soddisfazione dell’interesse delle generazioni a venire si fonda, nella ricostruzione sin qui operata, proprio sull’adempimento di quei doveri di solidarietà enucleati dall’art. 2 Cost.¹⁰⁸. Ergo, applicando al ragionamento corrente la regola matematica della relazione transitiva, se si ammette la riconducibilità del fenomeno intertemporale a tale ultima disposizione, e se questa è aperta ad interpretazioni estensive e combinate (e ciò costituisce certamente fatto notorio), allora non si può escludere che quel principio abbia intrinsecamente carattere polimorfo, capace di acclimatarsi alle diverse oscillazioni che il termometro ordinamentale registra periodicamente.

Al netto di queste considerazioni, una risposta più soddisfacente circa la portata, più o meno eclettica, di tale canone non potrà che pervenire dalla giurisprudenza, nella specie costituzionale, che certamente non mancherà di fornire maggiori delucidazioni in merito.

l’intera programmazione strategica relativa allo sviluppo socio-economico del Paese e, di qui, estenderlo al dibattito politico e legislativo».

¹⁰⁶ Il disegno di legge costituzionale n. 938, d’iniziativa dei senatori Collina, Marcucci, Ferrari e Ferrazzi, recante “Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente di promozione dello sviluppo sostenibile”, prevedeva, all’art. 1, l’inserimento in coda all’art. 2 Cost. delle seguenti parole: «, anche nei confronti delle generazioni future». Il testo è disponibile su www.senato.it/Service/PDF/PDFServer/BGT/01185165.pdf.

¹⁰⁷ Il disegno di legge costituzionale n. 1632, d’iniziativa della senatrice Bonino, recante “Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente”, prevedeva, all’art. 1, l’inserimento in coda all’art. 2 Cost. dei seguenti termini: «, anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

¹⁰⁸ F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell’amministrativista e l’esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppo, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, cit., 62-63, afferma che «quanto al fondamento di siffatti doveri, essi [...] possono trovare origine in fonti spesso di origine sovranazionale. Una base sufficientemente ampia, solida e certa, tuttavia, sembra essere costituita dall’art. 2 Cost., ai sensi del quale “la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà”, considerato come norma che fa riferimento a un “catalogo aperto” (e che, a certe condizioni, che paiono sussistere nelle ipotesi di responsabilità intergenerazionali, può essere allargato) di doveri e che può “formare sistema” con il principio dello sviluppo sostenibile, il quale indica nell’interesse di chi una categoria di quei doveri può essere enucleata. Insomma, il principio in esame, intriso di solidarietà (si v. anche art. 37, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [...]) e ormai prepotentemente entrato nel nostro tessuto giuridico italiano e sovranazionale (si v. l’art. 11, TFUE), oltre che nella moderna sensibilità culturale, è in grado di conferire profondità temporale e intergenerazionale ai doveri inderogabili di solidarietà menzionati nella Costituzione...».